



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L'anno **2020**, addì **27** del mese di **APRILE** alle ore **16.00** e segg. in video conferenza attraverso collegamento Skype, si sono riuniti i membri del Consiglio dell'Ordine nelle persone dei Signori:

**Presidente:** Avv. Antonello Spada; **Segretario f.f.** Avv. Sergio Locci, **Tesoriere:** Avv. Patrizia Frau; **Consiglieri:** Avv. Gianna Caccavale, Avv. Alessandro Piu, Avv. Mauro Solinas, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Giuseppe Pinna. Assente Avv. Manuela Cau.

### **Deliberazione n. 224/2020**

Si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente.

### **Deliberazione n. 225/2020**

**Oggetto: proroga chiusura ufficio di Segreteria dell'Ordine.**

Vista la precedente delibera n. 163/2020 del 23 marzo 2020, con la quale si disponeva la proroga della chiusura dell'Ufficio di Segreteria sino al 15 aprile 2020, visto il D.L. n. 23/2020 che ha prorogato le misure già disposte con D.L. n. 18/2020 all'11 maggio 2020, il Consiglio delibera la proroga della chiusura dell'Ufficio di Segreteria dell'Ordine sino all'11 maggio 2020. Eventuali istanze dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail dell'Ordine ([info@ordineavvocatoristano.it](mailto:info@ordineavvocatoristano.it)) o tramite pec ([ordineavvocatoristano@puntopec.it](mailto:ordineavvocatoristano@puntopec.it)). In caso di necessità ci si potrà rivolgere o all'Ufficio di Segreteria, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, dal lunedì a venerdì, o anche ai Consiglieri dell'Ordine che saranno reperibili al telefono e rimarranno a disposizione dei Colleghi.

Manda alla segreteria per la comunicazione agli iscritti e per la pubblicazione sul sito web.

### **Deliberazione n. 226/2020**

**Oggetto: ratifica pagamento polizza Organismo Media Conciliazione Forense anno 2020**

Vista la nota del 24.04.2020, prot. n. 405, con la quale la Società Lloyds of London, comunicava le coordinate per effettuare il pagamento della polizza dell'Organismo di Mediazione per l'anno 2020, con scadenza al 24.04.2020, sentita la relazione del Tesoriere, in ordine all'avvenuto pagamento della polizza dell'Organismo di Mediazione, in data successiva alla sua scadenza. Il Consiglio delibera di ratificare l'avvenuto pagamento.

### **Deliberazione n. 227/2020**

**Oggetto: comunicazione e-mail ordinaria.**

Vista la nota del 21.04.2020, prot. n. 385, con la quale l'Avv. Arianna Angie Cuccu comunica la sostituzione della propria mail ordinaria da [angiee90@gmail.com](mailto:angiee90@gmail.com), a quella attuale di: [avvariannaangiecuccu@gmail.com](mailto:avvariannaangiecuccu@gmail.com). Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l'aggiornamento.

### **Deliberazione n. 228/2020**

**Oggetto: fornitura e posa in opera pannello plexiglass Consiglio dell'Ordine e n° 4 visiere di protezione in plexiglass.**

Considerata la pandemia relativa al Covid-19 e la necessità che gli Avvocati, le dipendenti e il pubblico che abbiano a che fare con il Consiglio dell'Ordine debbano poterlo fare nel pieno rispetto delle norme di sicurezza; ritenuto che negli Uffici di segreteria del Consiglio dell'Ordine è necessario installare un pannello di plexiglass comprensivo del logo dell'Ordine ed acquistare n°4 visiere di protezione in plexiglass; visto il preventivo richiesto e inviato dalla ditta "Il vetraio di Murtas Giorgio" per una spesa complessiva pari a €. 270,00 IVA compresa. Il Consiglio delibera di acquistare quanto in premessa e di dare mandato al tesoriere per il pagamento.

### **Deliberazione n. 229/2020**

**Oggetto: presa di posizione in favore degli avvocati turchi detenuti**

-Vista la delibera del 17.01.2020 con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha proclamato il 2020 "Anno dell'Avvocato in pericolo nel Mondo", sul presupposto che in molti Stati gli avvocati vengono minacciati, feriti, uccisi, oppure ingiustamente arrestati o condannati, solo perché "colpevoli" di aver esercitato con scrupolo ed autonomia il mandato difensivo e che il diritto di difesa viene interpretato come "complicità";

-visto il Rapporto febbraio 2020 della Associazione Arrested Lawyers Initiative sulla persecuzione di massa degli avvocati turchi, pubblicato dal Consiglio Nazionale Forense, in occasione della "giornata dell'Avvocato", che si celebra in Turchia il 5 aprile di ogni anno, nel quale sono documentati 605 arresti e 345 condanne arbitrarie per un totale di 2145 anni di reclusione comminati agli avvocati turchi;

-vista la delibera n. 197 del 20.04.2020, prot. n. 396, con la quale il Consiglio Nazionale Forense, previo richiamo della precedente delibera del 17.01.2020 e del Rapporto febbraio 2020 della Associazione Arrested Lawyers Initiative sulla persecuzione degli avvocati turchi, rilevato che, nonostante la mobilitazione internazionale e gli appelli, tra i quali quelli del C.C.B.E. (Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa) e dell'O.I.A.D. (Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo), gli avvocati turchi ingiustamente detenuti, perché accusati e /o condannati a causa del libero esercizio della professione, sono stati esclusi dal provvedimento di amnistia, recentemente approvato in Turchia, per ridurre il sovraffollamento carcerario e l'ulteriore propagarsi del virus Covid-19;

- rilevato, altresì, il lungo sciopero della fame attuato nelle ultime settimane da numerosi avvocati turchi detenuti, nella forma controllata e attualmente nella forma estrema dello sciopero della fame fino alla morte, ovvero nel rifiuto di assumere gli integratori necessari al mantenimento delle funzioni vitali, da parte degli Avvocati Aytaç Ünsal, detenuto nel carcere di Burhaniye da 64 giorni e Ebru Timtik detenuta nel carcere di Silivri da 95 giorni, entrambi in condizioni di totale isolamento;

-preso atto che il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato di chiedere al Governo italiano l'intervento per via diplomatica presso il Governo turco affinché gli avvocati detenuti vengano immediatamente liberati;

-ritenuto di condividere integralmente le motivazioni sottese alla delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 197 del 20.04.2020, essendo degna di censura l'esclusione dei Colleghi detenuti dall'amnistia concessa dal Governo turco per fronteggiare l'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Covid-19;

-tenuto conto che il prolungato sciopero della fame, nelle diverse forme attuato nelle ultime settimane dagli Avvocati turchi detenuti, rischia di compromettere la loro salute psico-fisica, già gravata dallo stato di isolamento in cui alcuni di essi si trovano

#### DELIBERA

di esprimere piena solidarietà ai Colleghi turchi ingiustamente detenuti e di fare proprio il contenuto della delibera n. 197 del 20.04.2020 del Consiglio Nazionale Forense, invitando il Governo italiano ad intervenire presso il Governo turco per l'immediata liberazione degli Avvocati turchi detenuti.

Si dispone la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero degli Esteri, al Consiglio Nazionale Forense e all'Organismo Congressuale Forense.

#### **Deliberazione n. 230/2020**

##### **Oggetto: Comunicato su caso Omnia Risarcimenti.**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano ritiene doveroso intervenire, con questo comunicato, a tutela e salvaguardia della reputazione e della immagine della professione forense in generale, ed in particolare di quella Sarda, in ordine alla martellante e ripetitiva pubblicità ingannevole esercitata attraverso testate giornalistiche, televisive e su vari social network da parte di un soggetto, evidentemente propenso all'autoreferenzialità, titolare di una agenzia antinfortunistica denominata "Omnia Risarcimenti di Alberto Palmas".

Si ritiene che costui, vantandosi "di aver creato il miglior gruppo di professionisti specializzato nel risarcimento danni da sinistri stradali" ( v. Unione Sarda del 1 marzo scorso), e "autoproclamandosi" il migliore a livello nazionale grazie ai 15.000 casi che ogni anno risolve

positivamente, agisca, nei confronti dell'avvocatura, in aperta violazione dei principi della corretta e leale concorrenza.

In data 12 Aprile scorso, questo Pirgopolinice del diritto, acquistando un'intera pagina dell'Unione Sarda, nella sezione "informazione pubblicitaria", ma facendola apparire, anche nei social ( v. la sua pagina Facebook ), come intervista rilasciata alla testata giornalistica, nel raccontare la storia di una vittima di un incidente stradale, denigrando l'operato di un avvocato che secondo l'assunto aveva proposto alla cliente di chiedere un risarcimento di 100.000 euro, riferiva, grazie al suo intervento, di essere riuscito a far ottenere una somma maggiore del 60%.

Sempre per quanto consta dalla iniziativa pubblicitaria, quando il patrocinatore stragiudiziale Alberto Palmas non riesce a mediare con l'assicurazione e si rende dunque necessario promuovere il giudizio per ottenere il giusto risarcimento dei danni, è solito rivolgersi, per l'assunzione dell'incarico, ad un avvocato della penisola appartenente all'Ordine Forense di Padova il quale, intervistato dallo stesso Palmas nella sua pagina Facebook, dichiara di aver attualmente in corso un centinaio di cause da questi procurategli.

In ordine alla condotta del collega ci si riserva la opportuna segnalazione all'Ordine Forense a cui appartiene per violazione del divieto di accaparramento di clientela, *ex art. 37* del Codice Deontologico Forense.

Ciò che preme sottolineare è che l'attività posta in essere dal Sig. Palmas, a prescindere dalle roboanti, apologetiche e auto celebrative quanto deprecabili dichiarazioni di successi ottenuti, è esercitata *contra legem*, per cui ci si riserva di proporre un esposto alla Procura della Repubblica competente perché possa valutare se vi siano eventuali profili di rilevanza penale.

Ma, per onore della verità, interessa sottolineare quand'è possibile ritenere che l'esercizio dell'attività stragiudiziale sia o meno riservata e che quindi quella del cosiddetto patrocinatore stragiudiziale, nella specie di infortunistica stradale, possa essere legittimamente esercitata.

Questo Consiglio ritiene, *de iure condito*, che l'attività posta in essere dal Palmas sia da ritenere illecitamente esercitata o, quantomeno, illegittimamente posta in essere in quanto non è rinvenibile nell'ordinamento un principio incondizionato di libertà di assistenza e consulenza legale stragiudiziale, in generale e, in specie, nella cosiddetta materia della infortunistica stradale.

L'esercizio non titolato di una professione protetta come quella dell'avvocatura non lede, infatti, come è noto, solo gli interessi circostanziati e diffusi degli appartenenti alla categoria forense, ma pregiudica soprattutto l'interesse pubblico a che la professione stessa sia esercitata da soggetti abilitati, e, più concretamente, gli interessi di coloro che di volta in volta si trovano nella necessità di ricorrere, per la tutela dei propri diritti ed interessi, all'attività professionale. Di qui la limitazione del suo esercizio, e la sua sottrazione all'iniziativa imprenditoriale, stabilita dal legislatore ordinario per assicurare al cittadino e, conseguentemente, al sistema nel suo complesso, adeguate garanzie di attitudine e qualità, di correttezza, di imparzialità e di responsabilità.

Il vigente principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi può ritenersi operante esclusivamente al di fuori delle professioni intellettuali riservate e per tutte le altre prestazioni di assistenza o di consulenza.

Il compimento di atti stragiudiziali di tutela del diritto e la consulenza giuridica sono consentiti, al di fuori del mandato di assistenza legale, solo qualora si tratti di attività occasionale e non durevole, e, quindi, al di fuori della assistenza professionale legale.

La *quaestio iuris* della "riserva" dell'attività di assistenza stragiudiziale, viene stigmatizzata, in modo cristallino, dalla "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", introdotta con la **Legge 31 dicembre 2012, n. 247**, nella quale viene stabilito, fra l'altro, l'inserimento, tra le **attività riservate in esclusiva agli avvocati**, delle attività di **consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale**.

Recita infatti all'art. 2, comma 5, ***“Sono attività' esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali”***.

***Al comma 6 “Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività' professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività' giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, e' di competenza degli avvocati”.***

Orbene l'attività svolta dal Palmas non risulta rientrare tra le professioni regolamentate, per le stesse non è richiesto un particolare titolo di studio, non è stato istituito un albo di iscrizione, non è necessaria nemmeno un'autorizzazione prefettizia, ma basta aprire una partita IVA all'Agenzia delle Entrate e l'iscrizione alla Camera di Commercio come Agenzia di Affari.

Si può, pertanto, concludere, in maniera incontrovertibile e definitiva, sulla illiceità dell'attività dei patrocinatori stragiudiziali in generale, ed in particolare del Palmas, dal momento che costui opera, nel porre in essere atti tipici della professione legale, in modo continuativo, sistematico ed organizzato, pubblicizzando delle evidenze non riscontrabili o peggio non veritiere, con ripercussioni negative sulla corretta informazione e comunicazione ai cittadini, denigratoria del prestigio e della dignità della professione forense.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano

DELIBERA

di trasmettere il presente comunicato all'Unione Regionale degli Ordini Forensi della Sardegna affinché assuma i provvedimenti di propria competenza per la tutela e la dignità della professione forense.

Si comunichi ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Sardegna, al Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Padova e agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Oristano.

Manda alla segreteria per la trasmissione e per la pubblicazione nel sito.

**Alle ore 18.00 abbandona la videoconferenza l'Avv. Giuseppe Pinna.**

### **Deliberazione 231/2020**

**Oggetto: delibera n°193/2020 CNF formazione continua a distanza.**

Vista la nota CNF prot. n°387 del 21.04.2020, avente ad oggetto provvedimenti adottati in materia di formazione continua, con la quale il CNF, in seguito all'emergenza Covid-19, rende necessario che la formazione degli avvocati avvenga, in deroga al Regolamento CNF n° 6 del 16.07.2014 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il ricorso alla formazione a distanza. Il Consiglio prende atto.

### **Deliberazione n. 232/2020**

**Oggetto: opinamento parcella**

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 27.02.2020, prot. n. 200, **dall'Avv. \*\*\*\*\* e dall'Avv. \*\*\*\*\* del foro di Roma**, relativamente al procedimento civile n. 533/2015 R.G. del Tribunale di Oristano, sezione lavoro, nell'interesse di \*\*\*\*\* contro il MIUR, Ufficio Scolastico Sardegna. Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto che la raccomandata di avvio del procedimento inviata al contro interessato è stata regolarmente ricevuta, viste anche le considerazioni del \*\*\*\*\* non aventi alcun rilievo sull'opinamento della parcella, liquida i compensi in €. 4.917,50, dedotti gli acconti ricevuti, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA. In considerazione del rispetto delle cautele imposte dall'emergenza sanitaria da COVID-19, in forza delle quali questo Consiglio si riunisce da remoto, si delibera di delegare il Consigliere Avv. Enrico Maria Meloni a sottoscrivere il presente opinamento parcella.

**Alle ore 18.30 abbandona la videoconferenza l'Avv. Gianna Caccavale.**

### **Deliberazione n. 233/2020**

**Oggetto: ammissione patrocinio a spese dello Stato**

Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,

	NOMINATIVO	DATA RICHIESTA	OGGETTO	CONTROPARTE	AVVOCATO

I	*****	24/04/20	RISARCIMENTO DANNI PER INSIDIA STRADALE	*****	AVV. ALESSANDRO CAMPUS (NU)
II	*****	23/04/20	SEPARAZIONE CONSENSUALE	*****	AVV. CATERINA CULEDDU DORE (ss)
III	*****	23/04/20	SEPARAZIONE CONSENSUALE	*****	AVV. CATERINA CULEDDU DORE (ss)

Il Consiglio delibera l'ammissione in via anticipata e provvisoria.

Alle ore 19.00 non essendoci null'altro da deliberare il collegamento in videoconferenza viene interrotto contemporaneamente da tutti i partecipanti.

IL SEGRETARIO F.F.

Avv. Sergio Locci

IL PRESIDENTE

Avv. Antonello Spada